



*Il Presidente*  
*della Giunta Regionale*

DECRETO n.

Oggetto: Deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)”. **Anticipazione del pagamento del TFR.**

**PREMESSO che**

- l’articolo 34 del vigente Statuto regionale prevede che la legge regionale, tranne che non preveda un termine diverso, è promulgata dal Presidente della Giunta entro venti giorni dalla trasmissione del testo deliberato;
- il successivo articolo 44 del vigente Statuto dispone, tra l’altro, che il Presidente della Giunta regionale promulga le leggi;

**VISTA** la Deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)” con la quale viene disposta, tra l’altro, l’anticipazione del pagamento del TFR;

**VISTO** in particolare, l’art. 1 (Modifica all’art. 5 della L.R. 57/1978) della predetta deliberazione consiliare il quale si modifica il comma 4 dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 57/1978 nel seguente tenore letterale: “L’indennità di buonuscita spettante al dipendente o ai superstiti e gli altri istituti simili che la Regione è chiamata ad erogare sono liquidati d’ufficio entro i sessanta giorni successivi alla data di decorrenza della cessazione dal servizio”;

**VISTO** l’articolo 12, comma 7, del Decreto Legge 31/5/2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con Legge 30/7/2010, n. 122 il quale dispone, tra l’altro, che il riconoscimento dell’indennità di buonuscita è corrisposta in un’unica soluzione;

**PRESO ATTO** che, con nota prot. RA/309247 del 20.11.2014, il Servizio Verifica Atti ha trasmesso la deliberazione consiliare in oggetto per la relativa promulgazione;

**RITENUTO** che in relazione a quanto disposto dal citato Decreto Legge n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che la disposizione contenuta nella predetta deliberazione consiliare, se promulgata in legge, potrebbe determinare eventuali profili di illegittimità costituzionale;

**CONSIDERATO** che nell'ordinamento regionale non esiste una disposizione analoga a quanto stabilito dall'articolo 74 della Costituzione il quale attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di chiedere alle Camere, con messaggio motivato, una nuova deliberazione della legge, al cui eventuale esercizio consegue però l'obbligo di promulgazione;

**DATO ATTO** che il superamento delle c.d. misure di privilegio è stato già oggetto di provvedimenti positivi da parte della Giunta Regionale;

**RITENUTO** di non promulgare la legge regionale avente ad oggetto "Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)" con la quale viene disposta, tra l'altro, l'anticipazione del pagamento del TFR;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa

1. di non promulgare la Deliberazione consiliare n. 10/4 del 11.11.2014 avente ad oggetto "Legge regionale: Modifiche alle LL.RR. 31 agosto 1978, n. 57 (Trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti), 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) e 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014- Bilancio pluriennale 2014-2016)" con la quale viene disposta, tra l'altro, l'anticipazione del pagamento del TFR;
2. di rinviare la predetta disposizione legislativa al Consiglio regionale, unitamente al presente decreto;
3. di pubblicare il presente decreto sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione affinché i portatori di interesse possano agire nelle opportune sedi per l'eventuale, relativa tutela.

Pescara li 26 novembre 2014

Il Presidente  
Dott. Luciano D'Alfonso